

credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché' i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento; c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale; d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso (comma 1°).

I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5 (comma 2°).

Dalla lettura delle suddette disposizioni emerge, quindi - come affermato dalla Cassazione civile sez. lav., 16/05/2023, n.13432 - che *la cognizione del giudice delegato, in relazione a beni sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale, è determinata dall'esecuzione del sequestro dell'intero compendio aziendale e si riferisce all'accertamento dei crediti anteriori al sequestro stesso.* In questi termini vanno, infatti, richiamati i precedenti di legittimità sulla necessità del sequestro dell'intero capitale sociale (e non di singole quote) e del complesso dei beni destinati all'attività di impresa (Cass. civ. n. 7445/2017) e sulla indispensabilità della anteriorità del credito rispetto al sequestro (Cass. pen. VI n. 43126/2017). La speciale disciplina del loro accertamento si giustifica, infatti, con la esigenza di impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere dei crediti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, restando, quindi, fuori i crediti sorti successivamente.

Nella fattispecie in oggetto, essendo il credito di lavoro da accertare anteriore al provvedimento di sequestro la cognizione di esso appartiene pacificamente al giudice delegato del procedimento di prevenzione e non al giudice del lavoro. In caso di sequestro dell'azienda disposto ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. "codice antimafia"), *la competenza all'accertamento dei crediti da lavoro subordinato, anteriori al provvedimento di sequestro, spetta al giudice delegato del procedimento di prevenzione e non al giudice del lavoro* (Cassazione civile sez. lav., 16/05/2023, n.13432). Il ricorso va dunque dichiarato

improcedibile. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, valorizzata la definizione in rito del giudizio.

P.Q.M.

- 1) Dichiara il ricorso improcedibile.
- 2) Compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Vibo Valentia, 12 dicembre 2023

Il Giudice
Tiziana Di Mauro